

Azienda Sanitaria Provinciale n. 1 di Agrigento
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI
AVVOCATI ESTERNI ED IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

Indice

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Premessa**
- Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione**
- Art. 3 - Istituzione elenco degli avvocati per incarichi conferiti dall'Azienda**
- Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco**
- Art. 5 - Contenuto delle domande di iscrizione**

PARTE II – INCARICHI DI DIFESA DELL'AZIENDA

- Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi**
- Art. 7 - Deroghe**
- Art. 8 - Condizioni**
- Art. 9 - Corrispettivo, Attività di domiciliazione**

PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 10 - Obblighi del legale incaricato**
- Art. 11 - Revoca degli incarichi**
- Art. 12 - Cancellazione dagli elenchi**

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 - Polizza assicurativa**
- Art. 14 - Liquidazioni**
- Art. 15 - Pubblicità**
- Art. 16 - Trattamento dei dati**
- Art. 17 - Norme di rinvio**
- Art. 18 - Entrata in vigore**

PARTE I -Disposizioni Generali

Art. 1 –Premessa

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (di seguito anche ASP) ha nel proprio assetto organizzativo l'U.O.S. Servizio Legale che svolge, tra l'altro, attività di tutela e assistenza legale dell'ASP di Agrigento.

Il contenzioso che riguarda l'ASP di Agrigento assume particolare complessità in funzione del bacino territoriale di competenza particolarmente esteso, con riguardo alla quantità di comuni in esso ricadenti, come risulta dall'art. 3 dell'Atto Aziendale ("Ambito territoriale"), il quale chiaramente evidenzia che ai Distretti Sanitari e Distretti Ospedalieri afferiscono ben 42 Comuni, per un totale di 441.148 abitanti.

Infatti, detto contenzioso risulta particolarmente complesso, sia in ragione di numero che di importanza delle procedure da trattare, nelle materie di seguito indicate: contenzioso civile, contenzioso del lavoro, contenzioso previdenziale, contenzioso penale, contenzioso amministrativo, contenzioso contabile - Corte dei Conti, contenzioso tributario, nei diversi gradi di giudizio.

Al fine di assicurare idonea difesa tecnica in giudizio, in considerazione della considerevole mole di contenzioso, si rende necessario ricorrere all'affidamento della difesa dell'ASP in giudizio a legali esterni di fiducia, qualora il legale interno fosse impossibilitato a curare direttamente la difesa nelle opportune sedi, a causa del particolare carico di lavoro in quanto impegnato nell'assolvimento di concomitanti attività processuali e di istituto o qualora si superassero tendenzialmente i 100 procedimenti presi direttamente in carico.

Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione.

2.1

Il presente regolamento disciplina:

- i criteri e le procedure per la formazione di elenchi di avvocati esterni all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento cui conferire incarichi di difesa e rappresentanza;
- i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni per la difesa e la rappresentanza dell'Azienda;
- le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo contratto;

2.2

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- gli incarichi relativi a sinistri coperti da RCT per i quali la compagnia assicurativa assuma, per il periodo competenza, la gestione, anche economica, delle vertenze ai sensi di polizza, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Azienda assicurata;
- gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IIB), D, Lgs12/04/06, n.163: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui al Par.20 del medesimo Codice.

Art.3 - Istituzione elenchi degli avvocati per incarichi conferiti dall'Azienda

3.1

Sono istituiti quattro distinti elenchi per l'affidamento, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, degli incarichi professionali a legali esterni suddivisi nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – CONTABILE
- Sezione B: CONTENZIOSO CIVILE – LAVORISTICO
- Sezione C: CONTENZIOSO PENALE
- Sezione D: CONTENZIOSO TRIBUTARIO

3.2

L'istituzione degli elenchi distinti per tipologia di contenzioso non determina alcun obbligo in capo all'ASP di conferire l'incarico ai professionisti in esso iscritti.

3.3

L'inserimento negli elenchi avviene su richiesta del professionista singolo e/o dell'associazione professionale interessata a seguito di Avviso da pubblicarsi sul sito internet della Azienda e da trasmettersi agli Ordini degli Avvocati insistenti sul territorio della Regione Sicilia. I professionisti e gli studi associati interessati all'iscrizione possono presentare solo una domanda, utilizzando l'apposito modello approvato, indicando soltanto una delle quattro Sezioni di Contenzioso, coerente al ramo di specializzazione. Le domande di iscrizione presentate con l'indicazione di più Sezioni o più domande presentate dallo stesso professionista o studi professionali associati non saranno prese in considerazione.

3.4

L'iscrizione del professionista o studi professionali associati nell'elenco della singola Sezione prescelta non determina per lo stesso alcun diritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

3.5

I professionisti o studi professionali associati sono inseriti negli elenchi in ordine alfabetico, esclusivamente per comodità di consultazione ed inclusi solo nell'elenco relativo alla sezione di contenzioso prescelta.

3.6

L'inserimento negli elenchi di studi associati avviene utilizzando la denominazione dello Studio stesso.

3.7

Gli elenchi sono formati e tenuti dall' U.O.C. Servizio Affari Generali ed hanno validità triennale con possibilità di aggiornamento annuale per coloro che, avendo maturato i requisiti, facciano domanda di inclusione nello stesso da presentarsi dal 01 al 31 Dicembre di ogni anno.

Art.4-Requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

4.1

Possono essere iscritti negli elenchi di cui all'art.3 gli avvocati singoli o associati che:

- siano scritti all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
- non abbiano contenzioso o incarico legale in essere contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti.

4.2

Il mancato possesso di uno solo dei suddetti requisiti comporta una inammissibilità dell'iscrizione.

Art.5-Contenuto delle domande di iscrizione

5.1

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato utilizzando l'apposito modello approvato. Le domande potranno essere inviate secondo le seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede legale dell'ASP di Agrigento, V/le della Vittoria n. 321, Agrigento 92100;
- a mano presso l'Ufficio Protocollo sito nella medesima sede;
- a mezzo PEC : protocollo@pec.aspag.it.

5.2

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000:

- dati anagrafici e professionali;
- data di iscrizione all'Albo Professionale;
- eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
- insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- insussistenza di condizioni d'incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Azienda come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- insussistenza di contenzioso o incarico legale in essere contro l'Azienda sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti;
- ramo di specializzazione;
- indicazione della unica Sezione di Contenzioso prescelta;
- espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento e del relativo disciplinare d'incarico dove, tra l'altro, sono pattuiti anche i compensi spettanti per l'attività professionale in misura pari al 90% dei parametri minimi previsti dal previgente DM. 140/2012 con applicazione delle altre eventuali decurtazioni in esso indicate.

Alla domanda devono essere allegati:

- curriculum formativo-professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata;
- copia di un documento d'identità firmato e datato.

5.3

La formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi sono curati dall'U.O.C. Servizio Affari Generali e saranno pubblicati sul sito aziendale. L'eventuale rigetto della domanda sarà comunicato agli interessati evidenziando i motivi ostativi all'accoglimento.

5.4

I professionisti iscritti potranno chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

PARTE II – Incarichi di difesa dell'Azienda

Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi

6.1

La competenza a promuovere o resistere alle liti è dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;

6.2

La proposta in ordine alla attivazione e/o alla resistenza in giudizio è, di norma, di competenza del Dirigente dell’U.O.C. Servizio Affari Generali mentre l’individuazione all’interno degli elenchi del nominativo del professionista cui affidare l’incarico di difesa compete al Direttore Generale unitamente al conferimento della procura alle liti al difensore come sopra individuato. La non attivazione/resistenza dovrà essere oggetto di proposta di atto reso nei termini necessari per consentire il potere di avocazione della Direzione.

6.3

Nell'affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi distinti per tipologia di contenzioso prescelto, si osservano i seguenti criteri:

- tipologia incarico da affidare;
- ramo di specializzazione ed esperienze risultanti da curriculum;
- nelle ipotesi di più cause temporalmente contestuali ed aventi lo stesso oggetto, ovvero che possono essere oggettivamente e/o soggettivamente connesse, l’Azienda potrà conferire allo stesso professionista più incarichi;

6.4

Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati se non in particolari casi appositamente motivati e comunque da remunerare con unico compenso;

6.5

Non possono essere conferiti incarichi ad avvocati che si trovino in condizioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità con l’Azienda come previsto dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense (a titolo esemplificativo non può essere conferito un incarico contro un ex cliente dell’avvocato qualora non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza) che devono essere accertati al momento del conferimento dell’incarico e che dovranno mantenersi per tutta la durata del processo.

Art. 7 - Deroghe

L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare un professionista anche al di fuori degli elenchi, motivatamente ed in via eccezionale, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell’incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

Art 8 - Condizioni

Il contratto con il quale viene conferito l’incarico - disciplinare – dovrà, tra l’altro, espressamente contenere le seguenti indicazioni:

- il valore della causa come riportata nell’atto introduttivo del giudizio o la dicitura “di valore indeterminato”;
- che i compensi professionali sono determinati nella misura del 90% dei parametri minimi previsti per la liquidazione dei compensi per la professione forense dal DM. 140/2012, con eventuale riduzione del 10% in caso di esito parzialmente favorevole della lite o del 20% nel caso di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio in esso indicati;
- la specificazione che qualunque sia l’esito delle cause trattate, il compenso spettante al professionista si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito.

Art. 9–Corrispettivo e Attività di domiciliazione.

9.1

Le prestazioni affidate saranno corrisposte con le modalità ed il corrispettivo indicato nell'apposito disciplinare di incarico. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

9.2

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di apposita figura tecnica - Consulente Tecnico di Parte -, in ragione anche della natura della controversia, la scelta e la relativa designazione sarà effettuata dalla Azienda che provvederà ai relativi oneri ove il CTP dovesse essere professionista non dipendente della stessa.

9.3

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico come da schema approvato in uno al presente Regolamento.

9.4

I costi relativi alla eventuale necessità di domiciliazione rimarranno a carico del professionista incaricato.

PARTE III–DISPOSIZIONI COMUNI

Art.10 -Obblighi del legale incaricato

10.1

Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo;

- di aggiornare l'Azienda sulle attività inerenti l'incarico;
- relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio;
- trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Azienda, memorie di controparte e verbali di udienza);
- di richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali.

10.2

Il legale ha, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Affari Generali propone al Direttore Generale la revoca dell'incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da incrinare il relativo rapporto fiduciario.

10.3

La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco ai sensi del successivo articolo 12 per un periodo non superiore a tre anni.

10.4

Il legale si impegna, inoltre, a fornire all'Azienda, senza alcun onere per quest'ultima, attività consultiva su problematiche anche connesse all'incarico conferito purché rientranti nel ramo di specializzazione del legale stesso;

Art.11 -Revoca degli incarichi

11.1

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nei seguenti casi:

- a. venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione nel singolo elenco;
- b. manifesta negligenza o errori evidenti;
- c. conflitto di interesse;
- d. ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- e. oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f. mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'art. 10 punto 2»

11.2

L'Incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

11.3

La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) determina altresì la cancellazione dagli elenchi degli avvocati.

Art. 12-Cancellazione dagli elenchi

12.1

Il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Affari Generali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- a. nelle ipotesi di revoca dell'incarico disciplinate dall'art. 11, ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lettera e) del punto 11;
- b. abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c. non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d. siano responsabili di gravi inadempienze;
- e. abbiano fornito informazioni risultanti non veritieri,

12.2

Al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a) la cancellazione dagli elenchi comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 -Polizza assicurativa

Per il conferimento dell'Incarico, il professionista deve consegnare copia della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Art.14 -Liquidazioni

14.1

La liquidazione della parcella, detratte le eventuali anticipazioni o acconti già corrisposti, dovrà avvenire nel termine di giorni 90 decorrenti dalla data della richiesta per come acquisita al protocollo dell'ASP, a conclusione del singolo grado di giudizio, corredata da tutta la documentazione ritenuta all'uopo utile, o richiesta ad integrazione, dall'Ufficio liquidatore.

14.2

Per i giudizi amministrativi, la parcella sarà liquidata solo all'esito del giudizio di merito con esclusione di corrispettivi limitatamente alla fase cautelare.

14.3

Unitamente alla parcella, dovranno essere prodotti gli atti posti in essere a tutela dell'Ente, nonché il fascicolo di parte e relazione ai sensi dell'art. 11 del DM 140/12 sull'attività svolta per ogni singola fase del procedimento.

Art.15 - Pubblicità

Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'elenco, l'Azienda attua le più opportune forme di pubblicità mediante avviso pubblico sul sito Web istituzionale.

Art.16-Trattamento dei dati

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e di aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il D.Lgs.n. 196/2003 e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 17- Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense in vigore.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione della deliberazione del Direttore Generale di approvazione dello stesso.